



COMUNE DI OLZAI

Provincia di Nuoro

C.so V. Emanuele, 23 – 08020 OLZAI (Nu) - tel. 0784-55001, 0784.55246; fax 0784.55170
c.f. 80004790913; e-mail: info@comune.olzai.nu.it / PEC protocollo@pec.comune.olzai.nu.it

**SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
S. U.A.P.E.**

Emergenza Covid-19 - Fase 2

«ESTRATTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020)

«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»,

DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 4 AL 17 MAGGIO 2020

Pubblichiamo una sintesi delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il Decreto del 26 aprile 2020, con particolare riferimento alle attività imprenditoriali e servizi industriali e commerciali operanti nel territorio del Comune di Olzai.

COMMERCIO AL DETTAGLIO ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA'

Attività consentite ai sensi dell'art. 1, let. z)

con le prescrizioni indicate nell'allegato 5 al DPCM del 26 aprile 2020

Ai sensi dell'art. 1, let z) del DPCM del 26 aprile 2020, sono consentite le seguenti attività di commercio al dettaglio:

Supermercati, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari; prodotti surgelati; esercizi non specializzati di elettrodomestici prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2); ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; articoli igienico-sanitari; articoli per l'illuminazione; giornali, riviste e periodici; farmacie; articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale; combustibile per uso domestico e per riscaldamento; saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini; commercio effettuato per mezzo di distributori automatici; carta, cartone e articoli di cartoleria; commercio al dettaglio di libri, di vestiti per bambini e neonati e, infine, commercio al dettaglio di fiori e piante (*), semi e fertilizzanti.

() Per le attività di vendita al dettaglio di "piante e fiori", si vedano i chiarimenti forniti dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con la Circolare prot. n. 25718 del 18 aprile 2020.*

Questi esercizi commerciali sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Si raccomanda pertanto l'applicazione il rispetto delle seguenti misure indicate nell'allegato 5 al DPCM del 26 aprile 2020:

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi *touch* e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

Ufficio SUAPE – Comune di Olzai – Estratto DPCM del 26 aprile 2020 in vigore dal 4 maggio 2020

- a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Nota: servizi di ristorazione e mercati

Ai sensi dell'art. 1, lett. aa) del DPCM del 26 aprile 2019, **sono ancora sospese le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

SERVIZI ALLA PERSONA

Attività consentite ai sensi dell'art. 1, let. z) allegato 2 al DPCM del 26 aprile 2020

Servizi di pompe funebri e attività connesse

Nota: onoranze funebri

L'art. 1, let. i) del DPCM del 26 aprile 2020, consentirà «le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro».

ATTIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO, ZOOTECNICO DI TRASFORMAZIONE AGRO-ALIMENTARE, COMPRESSE LE FILIERE CHE NE FORNISCONO BENI E SERVIZI

Attività consentite ai sensi dell'art. 1, let. ee)

Ai sensi dell'art. 1, let. ee) resta garantita l'esercizio delle attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

ATTIVITA' PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Attività consentite ai sensi dell'art. 2, c. 1 e 4 e allegato 3 del DPCM del 26 aprile 2020

Ai sensi dell'art. 2, c. 1 **sono consentite** le seguenti attività elencate nell'allegato 3 del DPCM del 26 aprile 2020:

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi (codice Ateco 01); silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (codice Ateco 02); riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature (codice Ateco 33); fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (codice Ateco 35); raccolta, trattamento e fornitura di acqua (codice Ateco 36); gestione delle reti fognarie (codice Ateco 37); attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero di materiali (codice Ateco 38); attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti (codice Ateco 39); costruzione di edifici (codice Ateco 41); servizi postali e attività di corriere (codice Ateco 53); servizi veterinari (codice Ateco 75); attività di pulizia e disinfestazione (codice Ateco 81.2); cura e manutenzione del paesaggio, inclusi parchi, giardini e aiuole (codice Ateco 81.3); assistenza sanitaria (codice Ateco 86); servizi di assistenza sociale residenziale (codice Ateco 87); assistenza sociale non residenziale (codice Ateco 88); riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa (codice Ateco 95).

Infine, ai sensi dell'art. 2, c. 4 del suindicato DPCM «è **sempre consentita** l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari».

Il testo integrale del DPCM del 26 aprile 2020 è scaricabile, in formato PDF, dall'albo pretorio del Comune di Olzai, n. 321 del registro pubblicazioni.

COMUNE DI OLZAI

Ufficio Suape

www.comune.olzai.nu.it

Olzai 27 aprile 2020 – prot. n. 1435

Pubblicato nell'Albo pretorio on line il 28 aprile 2020 – n. 324 del registro